

Decreto 231, conflitto d'interessi anche nelle società unipersonali

Penale

Nelle Srl il patrimonio è distinto da quello del rappresentante legale

Caso diverso è quello del trattamento delle imprese individuali

Giovanni Negri

Esiste conflitto d'interessi tra rappresentante legale e società anche nelle Srl unipersonali. Lo chiarisce, interpretando la disciplina introdotta dal decreto 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti, la Cassazione con la sentenza 10930 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così respinto la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di una Srl, di un

provvedimento di sequestro disposto nei confronti del legale rappresentante e da eseguire in via diretta anche a carico della società (indagata per reati tributari).

Il tribunale aveva messo in evidenza come il rappresentante legale, sotto indagine per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo contestato alla società, aveva nominato il difensore di fiducia.

Tra i motivi di impugnazione la difesa aveva fatto valere il profilo critico rappresentato dalla particolare configurazione della società unipersonale, nella quale l'unico socio è anche amministratore: situazione che condurrebbe all'esclusione di qualsiasi conflitto d'interessi, essendoci uno stesso soggetto che, seppure in vesti diverse, amministra e partecipa totalmente alla società amministrata, come se si trattasse di una ditta individuale.

La Cassazione, nell'affrontare il punto, ricorda innanzitutto che, per quanto riguarda la responsa-

bilità amministrativa degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra i soggetti ai quali il decreto 231 può essere applicato essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio.

«Dunque - prosegue la sentenza -, il trattamento preferenziale richiesto nel caso di specie dalla difesa della ricorrente, nel senso che la commistione fra legale rappresentante e società escluderebbe il conflitto d'interessi, non trova giustificazione giuridica».

Non serve poi, afferma ancora la Corte, sostenere la legittimità della richiesta di riesame avanza-

ta dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente, a condizione che, in precedenza o nello stesso tempo dell'esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 57 del decreto 231.

La Cassazione sottolinea che non è in ogni caso autorizzata la nomina del difensore di fiducia e la successiva presentazione della richiesta di riesame nell'interesse dell'ente se il rappresentante legale è imputato del reato dal quale nasce la responsabilità amministrativa dell'ente medesimo. «Quest'ultima condizione, infatti - ricorda ancora la Corte -, è inderogabilmente preclusiva, come emerge dalla ratio della disciplina, tesa a ad evitare che l'impugnazione possa rappresentare uno strumento indebitamente utilizzato dal legale rappresentante per risolvere in concreto a suo favore il conflitto d'interesse con l'ente».



Così l'amministratore sotto indagine non può procedere alla nomina del difensore della società